



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 189 del 09/06/2011

OGGETTO : RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA CELLULARE - RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO. INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di giugno alle ore 12,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : INVERSO - CARBONE.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA CELLULARE - RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO. INCARICO LEGALE.

PREMESSO:

0. che la tassa di concessione governativa dovuta sulla telefonia mobile di abbonamento (prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/1972) non è più dovuta a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice delle Telecomunicazioni di cui al D.Lgs. n. 259/03; tanto, non in quanto espressamente abrogata dal Codice, ma poiché questo ne ha eliminato i presupposti impositivi e, cioè, il regime concessorio del servizio di telefonia mobile (art. 3 D.Lg n.259/03);

1. nell'ottica di una totale liberalizzazione dei servizi di comunicazione, il D.Lgs. n. 259/03, con l'art. 218, ha anche abrogato l'art. 318 del Dpr. n. 156/1973 che considera il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e, per questo, lo tassa;

2. come affermato da numerose pronunce dei giudici tributari (da ultimo, cfr.: Comm. Trib. Regionale Veneto, sentenza n. 05/01/2011; Comm. Trib. Regionale Veneto, sezione, 16, sentenza n. 4 del 17.01.2011; Comm. Trib. Regionale di Perugia, sezione I, sentenza n. 37 del 15 febbraio 2011; Comm. Trib. Prov. Salerno, sezione II, sentenza n. 325 del 27.09.2010; Comm. Trib. Prov. Vicenza, sentenza n. 100/10/2009 del 26.11.2009; Comm. Trib. Prov. Vicenza, sent. n. 102/10/2009 del 30.11.2009; Comm. Trib. Prov. Vicenza, sent. n. 68/10/2008 del 20.11.2008; Comm. Trib. Prov. Perugia, sent. n. 222/4/2008 del 30.01.2008; Comm. Trib. Prov. Vicenza, sent. n. 664/2009 del 19.10.2009; Comm. Trib. Prov. Vicenza, sent. n. 666/09 del 16.11.2009), venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l'art. 318 del Dpr. n. 156/73, l'imposizione di cui all'art. 21 della Tariffa non risulta più applicabile e la previsione contenuta nell'art. 3 del D.M. 13.02.1990, n. 33 è illegittima e deve essere disapplicata;

3. gli enti locali non sono assoggettabili alla tassa di concessione governativa in quanto pubbliche amministrazioni, in virtù dell'art. 114 della Costituzione;

4. il Responsabile del Servizio Economico Finanziario della città di Agropoli, sig. Biagio Motta, in forza delle considerazioni sopraesposte, ha presentato, in data 18.01.2011, al n. 2011014425 di protocollo e n. 2011004595 progressivo, all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Agropoli, istanza di rimborso della tassa di concessione governativa pagata per gli anni 2008, 2009, e 2010, per un importo complessivo di € 27.911,42, oltre interessi legali maturati;

5. l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Agropoli, trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, non ha comunicato alcunché in ordine alla stessa; pertanto, il silenzio serbato dalla stessa vale come rifiuto della richiesta di rimborso;

6. essendo maturato il diniego tacito da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Agropoli, si può procedere al ricorso avverso il diniego così come formatosi;

7. ritenuto, per i motivi sopraesposti, necessario proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, al fine di ottenere la restituzione della somma complessiva di € 27.911,42, oltre interessi legali maturati, indebitamente versata a titolo di tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile;

8. visto il D.Lgs. n. 267/2000;

9. viste le disponibilità di bilancio

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa è parte integrale e sostanziale del presente deliberazione;

2. proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, al fine di ottenere la restituzione della somma complessiva di € 27.911,42, oltre interessi legali maturati;

3. l'avvocato Gerardo Di Filippo, con studio in Agropoli, alla via Piave, è nominato legale del comune in tale giudizio e allo stesso è conferito ogni potere e facoltà come per legge;

4. al legale incaricato sarà corrisposto il compenso, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali e, pertanto, in € 2.000,00, oltre IVA e CAP;

5. di dare atto che il Sindaco rilascerà il relativo mandato;

6. di incaricare il Responsabile del Servizio Contenzioso per gli adempimenti di competenza.

08.06.2011

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO
f.to avv. Eugenio Benevento

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.

09.06.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO
f.to - dott.ssa Anna Spinelli -

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole.

09.06.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Biagio Motta)

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to dott. Antonio Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Agropoli, li 15/06/11

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line di questo Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 15/06/11

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli